



LEGGE DI STABILITA' 2016

LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI GIUSTIZIA

*Dalla liquidazione del danno al pagamento
effettivo della somma liquidata*

FIRENZE 19 GENNAIO 2016

Avv. Roberto Nannelli



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo I PRESUPPOSTI

- L'art. 55/1 lett. c) DL 22.6.2012 n. 83 inserì all'art. 3 il 7° comma che recita: *“L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili”*.
- L'art. 6/6 DL 8.4.2013 inserì l'art. 5 quinquies che al 2° comma prevede l'esecuzione nelle forme del pignoramento mobiliare di somme presso i ministeri *“sempreché esistano in contabilità i fondi soggetti ad esecuzione forzata”*.
- La mancanza di risorse finanziarie impediva l'esecuzione.



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo I PRESUPPOSTI

- **I creditori hanno iniziato i giudizi di ottemperanza.**
- **Il Consiglio di Stato nella sentenza n.5182/13 ha detto che:**
 - 1) ha ricordato come la CEDU abbia affermato che l'esecuzione della condanna - da farsi entro sei mesi - fa parte del termine complessivo del processo e rileva per il rispetto della durata ragionevole (29.3.2006 - 21.10.2010);**
 - 2) la mancanza di risorse finanziarie non è motivo per non pagare il dovuto in forza del decreto di condanna;**
 - 3) il giudizio di ottemperanza è pertanto ammissibile.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo I PRESUPPOSTI

- **Il Consiglio di Stato ha poi sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 3/7 (Sez. IV n. 754/2014).**
- **La Cassazione ha detto che l'esecuzione dei decreti della Legge Pinto sia da considerare congiuntamente a quella di accertamento del diritto all'indennizzo (SU n. 6312/2014).**
- **Il Governo è intervenuto per evitare l'intervento CEDU.**
- **Sono state modificate parte delle norme esistenti ma si è introdotto l'art. 5 sexies per rendere effettiva la condanna ipotizzando di pagare nei sei mesi come detto dalla CEDU.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 3/7 - Legge 24.3.2001 n. 89

Procedimento

EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

- **L'erogazione degli indennizzi ai creditori avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo di spesa.**
- **E' possibile ricorrere al conto sospeso (conto provvisorio con la successiva e definitiva contabilizzazione).**
- **Con questa modifica si è voluto evitare che la legge costituisse un impedimento (illegittimo) al pagamento.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 quinquies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - normativa precedente

ATTI NON AMMESSI A PENA DI NULLITA'

- **Atti di sequestro o pignoramento alle Tesorerie Centrale e Provinciali per la riscossione coattiva degli indennizzi.**
- **Atti di sequestro o pignoramento sui fondi ex artt. 1/294 bis e 294 ter Legge 23.12.2005 n. 266 (fondi per la giustizia e per il MEF anche per gli indennizzi della Legge Pinto).**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 quinquies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - normativa precedente

MODALITA' DI ESECUZIONE

- **I pignoramenti e i sequestri si eseguono esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del cpc: *Espropriazione mobiliare presso il debitore.***
- **Ciò è previsto a pena di nullità rilevabile d'ufficio.**
- **L'atto di pignoramento si compone di due parti: la richiesta del creditore e il vincolo dell'ufficiale giudiziario.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 quinquies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - normativa precedente

MODALITA' DI ESECUZIONE

- **Il pignoramento è eseguito con la notifica dell'atto ai Ministeri competenti o al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il decreto da eseguire.**
- **Gli atti di pignoramento o sequestro devono indicare il provvedimento giurisdizionale che è posto in esecuzione.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 quinquies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - normativa precedente

MODALITA' DI ESECUZIONE

- **Dopo il pignoramento l'importo esecutato è vincolato.**
- **Ciò se esistono fondi soggetti ad esecuzione forzata.**
- **Se non esistono fondi? Il pignoramento risulta negativo.**
- **Prima si introduceva subito il giudizio di ottemperanza.**
- **Adesso invece occorre prima esperire la procedura di riscossione e di pagamento prevista dall'art. 5 sexies.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 quinquies - Legge 24.3.2001 n. 89
Esecuzione forzata - normativa precedente

MODALITA' DI ESECUZIONE

- **L'azione di ottemperanza ex titolo I del libro IV del codice del processo amministrativo (Dlgs. 2.7.2010 n. 104).**
- **Il procedimento è previsto dagli artt. 112 e ss. c.p. amm.**
- **Il T.A.R. può condannare la PA a conformarsi al giudicato e, ove la parte lo richieda, a nominare un commissario ad acta, che si sostituirà alla PA nell'eseguire la pronuncia.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 sexies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - nuova normativa

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

Il creditore, per riscuotere il suo credito, deve rilasciare una autocertificazione con cui, sotto la sua responsabilità, attesti:

- Di non aver percepito somme per il credito da riscuotere**
- Le azioni giudiziarie esperite per quello stesso credito**
- L'ammontare di quanto dovuto sulla base del titolo**
- La modalità di riscossione del credito prescelta**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 sexies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - nuova normativa

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

- **Le autocertificazioni sono presentate su modelli previsti da Decreti Ministeriali del MEF e Giustizia da fare entro il 30.10.2016 e che saranno pubblicati sui siti dei Ministeri.**
- **I decreti preciseranno i documenti da allegare alle istanze.**
- **L'autocertificazione varrà solo sei mesi e dovrà essere rinnovata a richiesta della Pubblica Amministrazione.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 sexies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - nuova normativa

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

- Se l'invio di dichiarazioni o documenti è incompleto o irregolare l'ordine di pagamento non sarà emesso.**
- La PA esegue i pagamenti entro sei mesi da quando riceve la domanda completa ed inviata regolarmente.**
- Il termine di sei mesi non decorre in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della domanda.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 sexies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - nuova normativa

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

- **La PA esegue, se possibile, i provvedimenti per intero.**
- **Gli indennizzi sono pagati entro le risorse disponibili sui capitoli di bilancio, fatte salve le anticipazioni di tesoreria con pagamento in conto sospeso da contabilizzare.**
- **Prima del decorso il termine di sei mesi, i creditori non possono notificare il precetto, agire esecutivamente né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 sexies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - nuova normativa

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

- **Se i creditori propongono l'azione di ottemperanza il giudice amministrativo nomina, come commissario ad acta, un dirigente dell'amministrazione soccombente.**
- **Non possono essere nominati i titolari di incarichi di Governo, i capi dipartimento e i dirigenti generali.**
- **I compensi rientrano della retribuzione omnicomprensiva.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 sexies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - nuova normativa

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

- I pagamenti degli indennizzi si fanno con l'accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori richiedenti.**
- I pagamenti per cassa o vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore di € 1.000.**
- Nei casi di riscossione per cassa o vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un procuratore speciale.**



LE MODIFICHE ALLA “LEGGE PINTO”

Dalla liquidazione alla riscossione dell'indennizzo

Art. 5 sexies - Legge 24.3.2001 n. 89

Esecuzione forzata - nuova normativa

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il giudice dell'esecuzione e il commissario non dispongono i pagamenti o assegnano i crediti se la comunicazione della dichiarazione è mancante, incompleta o irregolare.**
- I creditori per i decreti notificati prima dei DM inviano dichiarazioni e documenti con i moduli nei siti delle PA.**
- Le dichiarazioni complete e regolari già trasmesse non sottostanno al limite di Euro 1.000 per i pagamenti.**



GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!